

**RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE  
26 GIUGNO 2014, 313/2014/R/GAS**

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE  
1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2014 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI  
FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA.  
MODIFICHE AL TIVG. AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE  $UG_3$   
DELLA TARIFFA OBBLIGATORIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E  
MISURA**

**1. Introduzione**

Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica si è provveduto ad aggiornare:

- per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 5 del “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane”, come successivamente modificato ed integrato, allegato alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: TIVG), in riferimento alla componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso  $C_{MEM,t}$ , e al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato,  $QTV_i$ ;
- il valore dell'elemento  $QT_{MCV}$  a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile  $CV$  applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV;
- il valore della componente  $UG_3$  della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura.

**2. Aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale**

*Componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso*

2.1 L'articolo 6 del TIVG, come modificato dalle deliberazioni prevede in particolare:

- al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di

- approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso  $C_{MEM,t}$ , assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
- al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1, a decorrere dall'1 ottobre 2013 fino al pieno avvio del mercato a termine di cui al medesimo comma, e comunque per gli anni termici 2013-2014 e 2014-2015, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso  $C_{MEM,t}$ , nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:
    - a)  $QT_{int}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 164/00, e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
    - b)  $QT_{PSV}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12;
    - c)  $QT_{MCV}$ , espresso in euro/GJ, a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile  $CV$  applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 8;
    - d)  $P_{FOR,t}$ , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate da Platts e, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
  - al comma 6.3, che l'elemento  $P_{FOR,t}$  e la componente  $C_{MEM,t}$  sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

- 2.2 Nel mese di maggio 2014, secondo mese antecedente il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2014, la media delle quotazioni giornaliere *forward* trimestrali OTC relative al medesimo trimestre presso l'*hub* TTF, rilevate da Platts, ha registrato un valore, arrotondato alla sesta cifra decimale, pari a 19,927500 euro/MWh. Pertanto il valore dell'elemento  $P_{FOR,t}$ , trasformato in euro/GJ, è pari, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014, a **5,535417** euro/GJ.
- 2.3 La deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 620/2013/R/GAS ha stabilito che, con decorrenza 1 luglio 2014 e sino a nuovo aggiornamento effettuato in conformità a quanto previsto al punto 2 della medesima deliberazione, il corrispettivo  $CV^f$  sia fissato nella misura di 0,001000 euro/Smc. Tale variazione modifica di conseguenza l'elemento  $QT_{MCV}$ , che, trasformato in euro/GJ utilizzando un potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc, assume il valore di 0,076584 euro/GJ.
- 2.4 Per quanto indicato ai precedenti punti, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso  $C_{MEM,t}$ , derivante dalla somma dei seguenti valori dei singoli elementi che la compongono:

<i>Elementi</i>	<i>euro/GJ</i>
$P_{FOR,t}$	<b>5,535417</b>
$QT_{int}$	<b>0,461667</b>
$QT_{PSV}$	<b>0,142812</b>
$QT_{MCV}$	<b>0,076584</b>

è pari, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014, a **6,216480** euro/GJ.

### *Componente relativa al servizio di trasporto*

2.5 L'articolo 8 del TIVG prevede in particolare:

- al comma 8.1 che la componente relativa al servizio di trasporto  $QT_{i,t}$  nel trimestre t-esimo, è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
  - a)  $QTF_i$ , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella n.5 del TIVG;
  - b)  $QTV_t$ , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato.

2.6 Con riferimento al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014 si è provveduto ad aggiornare l'elemento  $QTV_t$ .

L'aggiornamento è stato effettuato considerando il nuovo livello della  $C_{MEM,t}$  relativo al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014, nonché il valore del coefficiente  $\lambda$ , determinando:

$$\lambda \times C_{MEM,t} = 0,002120 \times 6,216480 = 0,013179 \quad \text{euro/GJ}$$

### **3. Aggiornamento della componente UG<sub>3</sub>**

3.1 La disciplina dei servizi di ultima istanza regolati dal TIVG, riguarda in particolare il servizio di fornitura di ultima istanza erogato dal Fornitore di Ultima Istanza (FUI) e il servizio di default distribuzione, la cui fornitura è stata erogata:

- nel periodo pregresso (febbraio – maggio 2013) dalle imprese di distribuzione o dalle imprese di vendita che svolgono il ruolo di Fornitori Transitori del Servizio di Default Distribuzione (FT<sub>D</sub>), ai sensi della deliberazione 352/2012/R/GAS e successivamente modificata dalla deliberazione 540/2012/R/GAS;
- nel periodo transitorio (giugno – settembre 2013) dal FUI territorialmente competente (ENI) ai sensi della deliberazione 241/2013/R/GAS;

- nell'anno termico 1 ottobre 2013 – 30 settembre 2014, dalle imprese di vendita che svolgono il ruolo di Fornitore del Servizio di Default Distribuzione (FD<sub>D</sub>), ai sensi della suddetta deliberazione 241/2013/R/GAS.

La suddetta disciplina prevede, tra l'altro, specifici meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità altrimenti non recuperabili; in particolare:

- il Meccanismo di reintegrazione morosità FUI, limitato alla morosità dei clienti non disalimentabili serviti dal FUI;
- il meccanismo di Perequazione specifica della morosità, del Servizio di Default distribuzione erogato nel periodo pregresso;
- il Meccanismo di reintegrazione morosità FD<sub>D</sub>, in caso di morosità dei clienti serviti nell'ambito del Servizio di Default distribuzione erogato nel periodo transitorio e nell'anno termico 1 ottobre 2013 – 30 settembre 2014.

3.2 Per ciascuno dei suddetti meccanismi è altresì stabilito che gli importi siano coperti attraverso il “Conto per i servizi di ultima istanza” istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa).

Ai fini della copertura degli oneri derivanti dai suddetti meccanismi di reintegrazione morosità è stato definito un apposito corrispettivo, applicabile ai soggetti che usufruiscono di tali servizi e determinato sulla base dell'onere atteso derivante dall'inadempimento dell'utente di detti servizi (corrispettivo INA<sub>UI</sub>).

Nel caso in cui gli oneri da reintegrare tramite i meccanismi di cui al punto 3.1 fossero maggiori rispetto al corrispettivo INA<sub>UI</sub> è stato altresì stabilito che gli eventuali saldi siano coperti dall'elemento UG<sub>3UI</sub> della componente UG<sub>3</sub> della tariffa di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, per il FUI e il servizio di default distribuzione, il cui livello è fino ad oggi pari a 0,1652 centesimi di euro/Smc.

La componente UG<sub>3</sub> della tariffa di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, è composta dai seguenti elementi:

- UG<sub>3UI</sub> per i meccanismi di reintegrazione morosità FUI e FD<sub>D</sub>, a copertura del suddetto “Conto per i servizi di ultima istanza”;
- UG<sub>3FT</sub> e UG<sub>3T</sub> applicate rispettivamente ai clienti sulla rete di distribuzione e ai clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, per i meccanismi di reintegrazione relativi al servizio di default trasporto erogato dal Fornitore

Transitorio( $FT_T$ ) ai sensi della deliberazione 249/2012/R/GAS e posti a copertura del “Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto”;

- $UG_{3INT}$  per la copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione sostenuti dai distributori e addebitati al “Conto oneri connessi all'intervento di interruzione”.

3.3 La deliberazione oggetto della presente relazione tecnica aggiorna, con decorrenza 1 luglio 2014, il livello dell'elemento  $UG_{3UI}$  della componente  $UG_3$  della tariffa di distribuzione, misura e relativa commercializzazione.

Ai fini dell'aggiornamento degli ammontari da riconoscere, sono state effettuate apposite richieste dati per l'anno termico 2013 – 2014. Sulla base delle informazioni acquisite è stato possibile evidenziare una situazione in cui il corrispettivo INA non è in grado di garantire la copertura completa dei potenziali oneri derivanti dai suddetti meccanismi.

Le seguenti tabelle riportano rispettivamente i valori aggiornati dell'elemento  $UG_{3UI}$  della componente  $UG_3$  nonché il livello degli elementi della suddetta componente a valere dall'1 luglio 2014:

<b>Elemento</b>	<b>Valore a partire dall'1 luglio 2014 (c€/Smc)</b>
<i><math>UG_{UI}</math></i>	0,1555

<b>Elementi della componente</b>	<b>Valore dall'1 aprile 2014 al 30 giugno 2014 (c€/Smc)</b>	<b>Valore a partire dall'1 luglio 2014 (c€/Smc)</b>
<i><math>UG_{3INT}</math></i>	0,0111	0,0111
<i><math>UG_{3UI}</math></i>	0,1040	0,1555
<i><math>UG_{3FT}</math></i>	0,0501	0,0501

<i>UG<sub>3T</sub></i>	0,0501	0,0501
------------------------	--------	--------

**4. Variazione della spesa per il cliente del servizio gas naturale preso a riferimento**

Nel trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014, tenendo conto dei sopraddetti aggiornamenti, la variazione complessiva della spesa, rispetto al trimestre precedente, del cliente del servizio gas naturale, individuato in coerenza con la metodologia fino ad oggi utilizzata dall’Autorità per pubblicare la variazione della spesa annua del cliente tipo (caratterizzato da un consumo pari a 1.400 Smc/anno, coefficiente P pari a 0,038520 GJ/Smc, al quale vengono applicate condizioni economiche di fornitura medie nazionali, incluse le imposte, fatta eccezione per la componente di distribuzione che è relativa all’ambito nord-orientale che meglio approssima il livello medio di consumo scelto) è pari al -6,3%, con una diminuzione, in valore assoluto, pari a – 73,38 euro all’anno.

26 giugno 2014

Il Direttore della Direzione Mercati

Federico Boschi